

# **DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI SCIOVIA**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

1. I viaggiatori sono tenuti a rispettare il regolamento di esercizio per la parte che li riguarda e ad osservare le norme emanate dalle autorità competenti nell'interesse della sicurezza e regolarità del trasporto. Ottemperano inoltre a tutte le altre particolari norme di comportamento che sono rese note mediante i cartelli monitori, apposti nelle stazioni e lungo la linea, nonché alle indicazioni che vengono date, in circostanze speciali, dal personale dell'impianto.

2. Le disposizioni che riguardano i viaggiatori sono portate a conoscenza del pubblico a mezzo di affissioni nelle stazioni di imbarco e/o presso le biglietterie.

## **BIGLIETTO**

1. I viaggiatori devono munirsi del biglietto prima di entrare sulla pedana di imbarco. Il biglietto deve essere esibito al personale dell'impianto a richiesta. Nel prezzo del biglietto è compreso il diritto al trasporto di un piccolo bagaglio non ingombrante e tale da consentire comunque una corretta posizione del viaggiatore sul veicolo.

2. Non sono ammesse precedenzae fatto salvo per il personale di servizio, gli incaricati della sorveglianza e del soccorso, nonché negli altri casi speciali approvati dal SIF.

## **RAPPORTI CON IL PERSONALE E MODALITA' PER IL VIAGGIO**

1. E' vietato ai viaggiatori parlare con gli agenti addetti all'impianto, tranne che per necessità di servizio.

2. Il viaggiatore, che non sia pratico del sistema di trasporto, deve avvisare il personale e richiedere le istruzioni del caso.

3. I viaggiatori, in relazione alle peculiarità del sistema di trasporto, per cui risulta necessaria la collaborazione attiva dell'utente, devono uniformarsi strettamente agli obblighi ed ai divieti resi manifesti con appositi avvisi dell'azienda concessionaria e devono comportarsi in maniera da non arrecare pericolo ad altre persone o danni alle attrezzature dell'impianto.

4. Ai viaggiatori è vietato:

a) accedere all'impianto in assenza del personale addetto;

b) seguire una pista diversa da quella tracciata;

c) volteggiare e compiere evoluzioni;

d) agganciarsi e sganciarsi dai traini lungo il percorso di risalita;

e) oltrepassare la zona di sgancio al termine della risalita;

f) attraversare la pista di risalita;

g) fumare nelle stazioni o durante il viaggio.

5. Gli sciatori devono:

- a) allontanarsi rapidamente dalla pista dopo lo sgancio alla stazione a monte;
  - b) abbandonare il traino in caso di caduta e liberare rapidamente la pista;
  - c) non accedere, fuori dagli itinerari prestabiliti, nelle aree di partenza e di arrivo, nonché alle zone dove le funi hanno un franco ridotto dal suolo;
  - d) tenere nella dovuta attenzione la posizione in cui deve avvenire lo sgancio;
  - e) i viaggiatori dotati di snowboard devono, durante il tragitto, mantenere il piede posteriore non attaccato alla tavola.
6. Nel caso le stazioni venissero trovate incustodite dal personale addetto, è assolutamente vietato ai viaggiatori entrare nei piazzali ed avvicinarsi ai veicoli in moto, nonché salire sui medesimi.
7. Sono esclusi dal trasporto i viaggiatori che, ad insindacabile giudizio del personale dell'impianto, si trovano palesemente in stato di ubriachezza, quelli non sufficientemente protetti in relazione alle condizioni climatiche ambientali, quelli portanti oggetti che impediscono una agevole salita sui veicoli, nonché quelli che per il loro stato o il loro comportamento possano pregiudicare la sicurezza, disturbare i viaggiatori e turbare l'ordine pubblico.
8. Gli addetti alle stazioni possono impedire l'accesso alle persone manifestamente incapaci di utilizzare con sicurezza l'impianto, nonché a coloro che per il loro stato o il loro comportamento, possono pregiudicare la sicurezza, disturbare i viaggiatori e turbare l'ordine pubblico.

## **TRASGRESSIONI**

1. I trasgressori alle disposizioni regolarmente portate a conoscenza del pubblico, a mezzo di appositi comunicati e cartelli monitori, affissi sia nelle stazioni sia in linea o nelle biglietterie, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
2. Ove l'inosservanza possa arrecare serio pregiudizio all'incolumità dei rimanenti viaggiatori, i trasgressori saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria, qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato previsto dagli artt. 432 e 650 del Codice Penale.
3. L'utente è responsabile di tutti gli eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza delle presenti disposizioni per i viaggiatori.

## **RECLAMI**

1. I reclami dei viaggiatori devono essere inviati al SIF ([www.sif.provincia.tn.it](http://www.sif.provincia.tn.it)), con le complete generalità e il preciso indirizzo del reclamante.
2. I reclami anonimi non saranno presi in considerazione.

## **TRASPORTO DI PERSONE DISABILI**

1. Il trasporto dei viaggiatori disabili, compreso i loro ausili, richiede una preliminare pianificazione da parte dell'esercente. L'esercente deve quindi predisporre le istruzioni, formare il personale sull'utilizzo degli impianti da parte di viaggiatori disabili e fornire idonee informazioni alla clientela.

2. Il numero massimo delle persone con disabilità ammesse contemporaneamente sui singoli impianti e su ogni veicolo, in funzione delle caratteristiche dell'impianto, del territorio e della natura della disabilità, è stabilito nell'allegato A), al fine di garantire la sicurezza dei trasportati.

3. Se la persona, a causa della natura della propria disabilità, necessita di assistenza o di ausili deve, prima di acquistare il titolo di trasporto, accordarsi con l'esercente circa le modalità di viaggio.

4. La persona disabile deve inoltre comunicare al personale addetto all'impianto le eventuali particolari esigenze per l'imbarco e lo sbarco (arresto, rallentamento).

5. Se la persona disabile utilizza ausili specifici, può utilizzare l'impianto, nonché gli altri del comprensorio, se dimostra che utilizza attrezzatura compatibile, anche mediante omologazione o certificazione rilasciata da un ente riconosciuto. In caso contrario, se l'esercente ritiene che l'ausilio non omologato non possa essere valutato in altro modo (ad esempio per confronto con altre ausili certificati), può condizionare il trasporto al superamento di un test preliminare con il consenso dell'utente, il cui esito negativo può portare al rifiuto del trasporto.

6. Gli ausili utilizzabili su scivole da viaggiatori disabili (generalmente appartenenti al gruppo «sitting» o «standing») devono possedere i seguenti requisiti:

a) attacco e rilascio di facile utilizzo ed affidabile, anche in caso di caduta;

b) possibilità di evitare l'arretramento dello sciatore e del suo equipaggiamento in caso di caduta o sgancio accidentale (presenza di anti-arretramento sui mezzi di ausilio o possibilità da parte dell'utente di fermare l'ausilio).

7. Quando si trasporta una persona disabile il personale operativo deve:

a) valutare le dimensioni degli ausili ed eventualmente limitare il numero di viaggiatori a bordo del veicolo ed in linea;

b) valutare la necessità di un accompagnatore;

c) rallentare o arrestare l'impianto a seconda delle richieste della persona disabile;

d) informare l'agente della stazione di sbarco del trasporto della persona disabile.

8. Al fine di salvaguardare la sicurezza dei viaggiatori che seguono, nel caso di caduta della persona disabile, deve essere previsto un tratto con traini non occupati tra la persona disabile e il suo eventuale accompagnatore ed i viaggiatori successivi.

Questo intervallo dipende principalmente dalla conformazione del terreno della linea di risalita.

## **TRASPORTO DI ANIMALI**

1. Il trasporto di animali non è ammesso.